

REGOLAMENTO ZONA PISANA
Per accesso alle prestazioni dei progetti di Vita Indipendente

(Modificato ai sensi della delibera Assemblea dei Soci n. 2 del 18 febbraio 2016)

Art. 1 – Definizione di “Vita Indipendente”

Per "Vita Indipendente", così come previsto dall'art. 39, comma 2, lettera 1 ter della Legge 104/92 e dall'art.19 della **Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità**, si intende la possibilità, per una persona adulta con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale, di svolgere una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, tramite progetti individualizzati gestiti in forma indiretta.

Art. 2 – Definizione di progetti di “Vita Indipendente”

Ai sensi della DGRT 1329 del 29/12/2015 ¹la S.d.S. Zona Pisana emana avvisi pubblici per il finanziamento dei Progetti di Vita Indipendente.

La persona disabile o l'amministratore di sostegno possono presentare progetti individuali secondo i criteri delineati nel modulo di domanda per Vita Indipendente elaborato dalla Regione Toscana (modulistica della DGRT n °146/2012). Le attività previste nel progetto fanno riferimento tutte ad interventi centrati sulla persona con disabilità, distribuite nei seguenti ambiti:

- cura della persona: alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare, ecc.;
- assistenza personale: nelle attività domestiche, sul lavoro, per lo studio, ecc.;
- interventi per l'accessibilità e la mobilità: spostamenti, commissioni, uscite, ecc.;

Non rientrano in tale ambito di finanziamento, gli interventi gestiti in strutture di accoglienza residenziale o semiresidenziale e tutte le prestazioni sanitarie assicurate dai LEA.

Può essere fatta eccezione per la permanenza in una struttura residenziale per brevi periodi (massimo 1 mese).

Il progetto di vita indipendente potrà prevedere il sostegno economico alla conduzione delle principali attività quotidiane relative all'esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti di figli a carico, e/o attività lavorative in essere o in progetto, e/o attività scolastico-formative finalizzate a configurazioni lavorative.

Art. 3 – Destinatari

¹ Riferimento all'atto di indirizzo emanato dalla Regione Toscana ai sensi del quale si rende necessaria una revisione del presente regolamento.

I destinatari del progetto Vita Indipendente sono esclusivamente le persone disabili² di età superiore ai 18 anni con capacità di esprimere direttamente, o attraverso un amministratore di sostegno, la propria volontà, in possesso della certificazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, che intendono realizzare il proprio progetto di vita individuale attraverso la conduzione delle principali attività quotidiane compreso l'esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti di figli a carico, e/o attività lavorative in essere o in progetto, e/o attività scolastiche formative finalizzate a configurazioni lavorative.

I beneficiari che superino il 65° anno di età e che non mantengono le condizioni e i requisiti del progetto di vita indipendente saranno indirizzati dalla U.V.M. verso gli interventi appropriati alle mutate condizioni di bisogno. Sarà altresì assicurata la tempestiva presa in carico e, se necessario, un graduale passaggio verso le risposte assistenziali previste dal PAP proposto.

Art. 4 – Documentazione necessaria

La Sds emana ogni anno apposito avviso pubblico per la partecipazione al Progetto Vita Indipendente. L'avviso contiene anche la relativa modulistica conforme all' **Allegato A** DGRT 1024/3/2012.

La domanda di partecipazione va indirizzata al “Direttore della Società della Salute Zona Pisana” presso via Saragat 24 Pisa, Ufficio Servizi e Tutela alla disabilità, e deve essere corredata da:

1. attestazione di handicap (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), accompagnata da un'adeguata ed aggiornata documentazione sanitaria;
2. progetto personalizzato con precisazione delle richieste/proposte, della tempistica, delle possibili tipologie di intervento, della descrizione e quantificazione delle necessità, dei relativi costi e dichiarazione di assunzione di responsabilità;
3. dichiarazione, da parte del richiedente, della piena autonomia nella individuazione degli Assistenti Personali con i quali contrarrà un rapporto di lavoro regolare.

La domanda, corredata della prescritta documentazione può essere consegnata:

1. a mano presso gli Uffici indicati nell'Avviso
2. per PEC all'indirizzo indicato nell'Avviso.

Art. 5 – Procedura di accesso

L'Ufficio ricevente inoltra il progetto all'UVM, dopo aver verificato l'esistenza dei requisiti previsti negli Artt. 3 e 4.

La UVM, con il supporto delle figure professionali distrettuali competenti e altri professionisti ritenuti necessari alla valutazione multidimensionale del richiedente realizza le seguenti azioni:

- Valuta tutti gli interventi già in atto per il medesimo beneficiario;

² Sono eliminate le parole <sensoriali e/o fisico motorie>

- Accerta che siano presenti le condizioni di Vita Indipendente secondo le linee guida indicate dalla Regione Toscana;
 - Richiede eventuali approfondimenti, se ritenuti necessari, assegnando al richiedente apposito termine per integrazione documentale.
 - Definisce il progetto tenendo conto della “Scheda di presa in carico delle caratteristiche individuali, familiari ed ambientali”, convertendo gli interventi già in atto.
- L'interessato riceve comunicazione scritta dell'esito del procedimento.

L'erogazione del finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili avverrà sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.³

Art.6 – Criteri di valutazione dei progetti

La U.V.M., integrata dalle figure professionali coinvolte nella valutazione progettuale, valuta i Progetti presentati attenendosi ai seguenti criteri:

- GRAVITÀ funzionale, intesa come limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana e di tutte quelle azioni che la persona con disabilità non può svolgere direttamente;
- TIPOLOGIA DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI VITA INDIPENDENTE (percorsi di studio e/o lavorativi e/o carichi familiari e/o attività di rilevanza sociale, azioni comuni di vita quotidiana);
- MINORI RISORSE ASSISTENZIALI: è opportuno tenere in considerazione eventuali rinunce da parte dell'interessato a servizi in atto;
- CONDIZIONE FAMILIARE, ABITATIVA ed AMBIENTALE.

Art.6 bis – Criteri di valutazione dei “progetti in continuità”

Per i soggetti già beneficiari la U.V.M. verifica l'eventuale permanenza delle condizioni e dei requisiti e conferma l'efficacia del progetto rispetto allo sviluppo della vita indipendente del soggetto disabile e quindi l'entità del contributo precedentemente erogato.

Art.7 – La valutazione dell'UVM

La definizione del progetto è frutto di un confronto fra l'interessato e la UVM, tenuto conto delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione Toscana alle Zone Distretto.

Il progetto di vita indipendente deve caratterizzarsi per l'elevata flessibilità e la personalizzazione della risposta funzionale alle necessità della persona.

Gli interventi di aiuto alla persona, come previsti dall'art. 55 comma 2, lettera a) della L.R. n. 41/2005, non sono cumulabili con il Progetto Vita Indipendente.

³ Integrazione avvenuta ai sensi della DGRT 1329_2015

Il finanziamento del progetto potrà essere, in riferimento a modifiche sostanziali e certificate delle condizioni personali o di salute dell'interessato, rimodulato e rivisto dalla U.V.M, al fine di valutarne l'efficacia e l'appropriatezza rispetto all'intervento avviato.

Art.8 – Il contributo mensile

In relazione agli obiettivi del progetto individuale, viene concesso un contributo con cadenza mensile compreso tra un minimo di € 800,00 ed un massimo di € 1.800,00.

E' fatta salva la possibilità da parte della Sds di finanziare progetti che richiedano un contributo mensile inferiore a € 800,00.

Il beneficio economico non è in alcun modo retroattivo e sarà riconosciuto solo a seguito del provvedimento di ammissione con decorrenza dal mese successivo a quello del citato provvedimento di ammissione.

Si specifica che nel caso di ricorso all'assistenza personale, l'erogazione del contributo mensile decorre comunque dalla data di assunzione dell'assistente/i personale/i dietro presentazione del relativo contratto di lavoro.

Art.9 – Intervento con assistente personale

L'interessato sceglie autonomamente i propri assistenti personali ed è tenuto a regolarizzarne il rapporto in modo formale, nel rispetto della normativa giuslavoristica vigente.

La persona con disabilità deve essere consapevole che l'assunzione di assistenti personali, in forma privata e diretta, comporta un suo impegno nel ruolo di datore di lavoro, con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono.

Per l'individuazione dell'assistente personale la persona con disabilità può ricorrere a:

- personale privato, con regolare rapporto di lavoro;
- personale di cooperative sociali o di associazioni accreditate/convenzionate con l'Azienda USL o con l'Amministrazione Comunale, con il quale la persona intrattiene un rapporto contrattuale diretto.⁴

Per quanto concerne gli adempimenti necessari e gli specifici aspetti contrattuali relativi al rapporto di lavoro, si rimanda alle pertinenti disposizioni INPS, al CCNL di riferimento e alla normativa vigente in materia. L'assunzione del coniuge quale assistente personale è ammessa nei casi previsti dal D.P.R. 1403 del 31/12/1971 e Circolare INPS n. 20 del 07/02/2009.

Sono a carico del beneficiario gli oneri assicurativi e previdenziali riguardanti gli assistenti impiegati.

Art.10 – Rendicontazioni⁵

Ai fini della rendicontazione del progetto di Vita Indipendente sono considerate spese ammissibili:

⁴ E' stato eliminato il seguente capoverso <non è prevista, in linea di massima, la possibilità che vengano assunti parenti ed affini come assistenti personali>.

⁵ Articolo rivisto ai sensi della DGRT 1329_2015

- a) spese per acquisto di ausili informatici a fini didattici e lavorativi (non in sostituzione degli ausili che il datore di lavoro o l'ente di formazione ha l'obbligo di assicurare nel rispetto della normativa vigente);
- b) spese per acquisto di ausili domotici per l'ambiente domestico (domicilio principale);
- c) spesa per la contrattualizzazione di un assistente personale e per i relativi oneri contributivi;
- d) spesa per acquisto di servizi di trasporto a domanda o comunque per favorire la mobilità;
- e) altre spese, purché motivatamente connesse al perseguimento degli obiettivi di vita indipendente, e comunque soggette ad approvazione.

Rispetto agli ausili relativi a tecnologie domotiche, tecnologie per la connettività sociale, ecc. sono finanziabili gli interventi la cui fornitura non figura tra le prestazioni di assistenza protesica erogabili con oneri a carico del SSR.

L'elenco di cui al precedente capoverso non è da considerarsi tassativo.

Tutte le spese ammesse a finanziamento sono soggette a rendicontazione e saranno oggetto di verifiche da parte degli uffici competenti, escluso il 20% per il quale è consentita l'autodichiarazione che si configura come Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

E' prevista una franchigia del 10% dell'ammontare complessivo annuo del progetto rispetto alla quale non è richiesta rendicontazione delle spese.

Non sono ammissibili le spese per utenze generali e altre spese non strettamente riconducibili all'utilizzo diretto ed esclusivo da parte del soggetto beneficiario.

Per gli importi relativi ai contratti per assistenti personali andrà presentata una rendicontazione trimestrale dei versamenti contributivi e previdenziali che dovranno essere debitamente conservati.

I beneficiari hanno facoltà di avvalersi dell'utilizzo dei vouchers ex circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2009, al di fuori del regolare contratto di assunzione del proprio/i assistente/i personale/i.

ART. 11 Incompatibilità

Il progetto Vita Indipendente è incompatibile con le seguenti prestazioni:

- interventi domiciliari in forma indiretta, tramite titoli per l'acquisto di servizi e per il sostegno alle funzioni assistenziali della famiglia di cui alla L.R. n. 66/2008;
- sostegno della funzione assistenziale domiciliare per le persone affette da SLA di cui alla DGRT n. 1053 del 28/11/2011;
- inserimento in strutture residenziali riabilitative e socio-sanitarie;

Se le prestazioni citate sono in essere al momento dell'ammissione al contributo Vita Indipendente, l'erogazione dello stesso è subordinata alla formale rinuncia di tali prestazioni o interventi.

L'inserimento in strutture residenziali per periodi di sollievo comporta la sospensione dell'intervento per la durata del sollievo.

Art.12 – Revoca del progetto e del finanziamento

Sono causa di revoca del contributo:

- utilizzo delle risorse economiche a scopi diversi da quelli dichiarati nel progetto;
- inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento;
- documentazione di spesa non pertinente in fase di rendicontazione;
- mancato rispetto degli obblighi derivanti da rapporti di lavoro nei riguardi degli assistenti personali.

Art.13 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda ai contenuti della DGRT 1325 del 29/12/2015 e relativi allegati.